

(N. 1784)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**NELLA SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1951**

**Prolungamento dei termini della legge n. 842 del 10 ottobre 1950,  
concernente la durata dei brevetti.**

ONOREVOLI SENATORI. — Nella interpretazione delle disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1950, n. 842, concernente il prolungamento del periodo di durata dei brevetti per invenzioni industriali, sono sorti alcuni dubbi che si ritiene necessario eliminare con interpretazioni autentiche.

Inoltre il termine entro il quale, ai sensi della richiamata legge debbono essere dagli interessati presentate le domande di prolungamento, si è dimostrato eccessivamente ristretto particolarmente in considerazione della disposizione dell'articolo 6 della legge stessa.

Tale articolo stabilisce infatti che le disposizioni della legge sono applicabili agli stranieri a condizione di reciprocità ma l'accertamento della reciprocità comporta un complesso procedimento che deve svolgersi per il tramite del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche qualificate, e che non può esaurirsi entro il breve periodo contemplato nella legge.

Infine nell'articolo 3 della predetta legge è incorso un errore materiale, essendosi usata la particella *o* invece della congiuntiva *e* a proposito del compimento delle formalità di rein-

tegrazione. L'unito disegno di legge all'articolo 3 corregge l'errore materiale, che è evidente perchè l'uso della disgiuntiva « o » non darebbe significato alla norma; negli articoli 1 e 2 mira a superare i dubbi di interpretazione e l'insufficienza del termine già rilevati.

È l'articolo 1 del disegno di legge che chiarisce il corrispondente articolo della legge 10 ottobre 1950, n. 842.

Secondo la formulazione usata all'articolo 1 della citata legge, avrebbe potuto ricavarsi, in contrasto con tutto lo spirito informatore del provvedimento risultante dalle stesse relazioni parlamentari, che il prolungamento di durata potesse accordarsi esclusivamente ai brevetti per invenzioni industriali ancora in

vigore al 10 giugno 1940 e non anche ai brevetti concessi per domande depositate posteriormente a tale data. Con la precisazione adottata nel disegno di legge si viene ad impedire ogni equivoco e, nello stesso tempo, si armonizza la legge 10 ottobre 1950, n. 842, con le disposizioni contenute in recenti accordi internazionali stipulati con Paesi esteri (Francia, Danimarca) e con la legislazione emanata per materia analoga da quegli Stati nei confronti dei quali potrà avere applicazione la clausola di reciprocità contenuta nell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1950, n. 842.

All'articolo 2, invece, si prevede la proroga del termine di presentazione delle domande di prolungamento, per il raggiungimento delle finalità precedentemente chiarite.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La legge 10 ottobre 1950, n. 842, si applica anche ai brevetti per invenzioni industriali decorrenti da data posteriore al 10 giugno 1940.

### Art. 2.

Le domande di prolungamento che non siano state presentate entro il termine previsto dall'articolo 2 della predetta legge 10 ottobre

1950, n. 842, possono essere proposte entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 842, è sostituito dal seguente:

« Il prolungamento non può essere concesso per i brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente al 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti per una delle cause contemplate dalle norme in vigore e per i quali non risultino adempiute le formalità prescritte per la loro reintegrazione.

« Esso si computa dalla scadenza del brevetto o, se questa è anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, da questa data ».